



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 1 - SERVIZI DI COMUNITA' E FINANZIARI

Ufficio Contabilità e Bilancio e Servizi Sussidiari

DETERMINAZIONE N. 254 del 10/06/2026 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 10/06/2026 al n. 599

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026
(CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 INTEGRATO DAL CCNL
23 FEBBRAIO 2026)**

Premesso che:

- con Decreto sindacale n. 04/2026 è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area 1 – Servizi di Comunità e Finanziari al dott. Daniele Gaudini;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2026-2028 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2026, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2026-2028 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 10 del D.Lgs. 118/2011)
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04/03/2026 si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Parte finanziaria
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 21/05/2026 è stato approvato “ PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022 - 2026 – 2028. RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE” in rettifica alla DG n. 82 del 13/05/2026

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 27/05/2026 è stato disposto l'incremento del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, demandando al Responsabile dell'Area I la predisposizione degli atti necessari alla costituzione del medesimo Fondo.

Considerato che :

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, come integrate dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal Revisore dei conti ;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrato dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n.15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali

e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Visto l'art. 60, cc. 2 e 5, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. (...)

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.”

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 153.010,93 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto del lavoro straordinario art. CCNL 01.04.1999 (pari a € 6.655,00), del fondo per le posizioni organizzative e del Segretario Comunale, è di € 146.356,00;

Visto l'art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 che dispone:

“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incremental, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.”;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 1° ottobre 2025 è stato approvato un incremento del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/05/2026 è stato altresì proposto, per l'anno 2026, un ulteriore incremento del medesimo Fondo per un importo pari ad € 5.000,00.

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, nel rispetto delle norme sopracitate;

Evidenziato che vi sono economie sul fondo degli anni precedenti da riportare tra le risorse variabili 2026;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2026 sono state inserite:

- compensi per il personale degli uffici tecnici derivanti dall'applicazione degli incentivi per l'attività di progettazione , Art. 67 comma 3 lett. c), comunicazione Responsabile dell'Area 2 prot. n., 12702/2026;
- le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali per €.10.000,00 sulla base dei criteri contrattati e del relativo regolamento, approvato in data 11.03.2020 delibera G.M. n.27 modificata dalla DG 177 del 05/12/2025;
- le somme per compensi collegati alla celebrazione dei matrimoni civili fuori dalla sede comunale per €.2.500,00 - CCNL 21/5/2018, art. 67, c. 3, lett. a); comunicazione del Responsabile dell'Area 4 prot n. 10645/2026
- Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile) – anno 2025;
- art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022
- Art. 58 comma 1 e 2, CCNL 23.02.2026

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2026 nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026, nell'ammontare come segue:

- | | | |
|--|-------------|------------|
| • Risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 | | |
| €. | 223.121,71. | |
| • Totale del fondo delle risorse decentrate | €. | 144.071,62 |
| • Decurtazione art. 23 c.2 del D.lgs 75/2017 | -€ | 5.213,60 |
| • Fondo lavoro straordinario | €. | 6.655,00 |

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di

personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il parere del revisore dei conti del 10.06.2026;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i CCNL Funzioni locali stipulati il 23 febbraio 2026, 16 novembre 2022 e il 21 maggio 2018

IL FUNZIONARIO

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e, per l'effetto,

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrati dall'art. 58 CCNL 23 febbraio 2026 il Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);

- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2026 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione anno 2026 relativi alla spesa del personale;
- 4) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026.
- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Mosciano S.A., li 10/06/2026

Il Responsabile di Settore
Gaudini Daniele
(Atto Sottoscritto Digitalmente)